

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI

21 settembre 2020

Alle aziende associate

SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CHE NON RICHIEDONO LA CIG-COVID: PRIME INDICAZIONI DELL'INPS

Gentili associati,

Con la circolare n. 105 dell'8 settembre 2020 l'Inps fornisce le prime indicazioni sull'esonero dal versamento dei contributi previdenziali spettante alle aziende che non richiedono i trattamenti di Cassa Integrazione-Covid, ai sensi di quanto disposto dal "Decreto Agosto".

Beneficiari

Possono accedere al beneficio i datori di lavoro che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinques del DL n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e successive modificazioni.

La misura trova applicazione anche in favore dei datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del DL n.18/2020 collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

I datori di lavoro interessati non devono invece aver fatto richiesta dei nuovi strumenti di integrazione salariale previsti dal "Decreto Agosto". La scelta dovrà essere operata dal datore di lavoro per singola unità produttiva. In particolare è necessario fare riferimento alle singole matricole Inps attribuite ai datori di lavoro in ragione del diverso inquadramento previdenziale. Conseguentemente, l'importo dell'esonero potrà essere fruito, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, per le medesime matricole per le quali si è fruito degli ammortizzatori sociali per emergenza Covid 19 nei mesi di maggio e giugno 2020.

In caso di utilizzo dell'esonero il datore di lavoro sarà obbligato a rispettare il divieto di licenziamento, così come definito dall'art. 14 del DL n. 104/2020.

Contribuzioni escluse

Non possono essere oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:

- i premi e contributi dovuti all'Inail

- il contributo, ove dovuto, al Fondo per l'erogazione del trattamento di fine rapporto
- il contributo, ove dovuto, ai fondi di solidarietà
- il contributo per il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua pari allo 0,30% della retribuzione imponibile
- le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento

Importo del beneficio

L'ammontare dell'esonero è pari alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruita nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail.

L'importo dell'esonero così calcolato deve essere poi riparametrato ed applicato su base mensile per un periodo massimo di n. 4 mesi e non può superare, per ogni singolo mese di fruizione dell'agevolazione, l'ammontare dei contributi dovuti.

L'ammontare dell'esonero così determinato, costituisce l'importo massimo riconoscibile ai fini dell'agevolazione. Nelle ipotesi in cui il calcolo della contribuzione non versata, pari al doppio delle ore di integrazione salariale, possa determinare un credito potenzialmente fruibile per un periodo superiore a quattro mesi, resta fermo il limite temporale di "massimo di quattro mesi" stabilito dal legislatore. Resta ferma invece, la possibilità per il datore di lavoro di fruire dell'esonero per periodi inferiori ai quattro mesi.

L'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Esempio di calcolo

Retribuzione oraria: 9,27 euro

Contribuzione oraria: 2,50 euro

Cig Covid fruita nei mesi di maggio e giugno: 8 settimane (320 ore)

Ore esonero contributivo spettanti: 640 entro il 31 dicembre 2020

Importo esonero spettante: 1.600 euro

Contribuzione mensile dovuta all'Inps: 433 euro

Esonero mensile: 400 euro (mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre)

Ai fini della definizione dell'ammontare dell'esonero, rientrano sia le ore fruite mediante conguaglio, sia quelle fruite mediante pagamento diretto.

Condizioni di spettanza dell'esonero

L'esonero contributivo è subordinato al possesso, da parte del datore di lavoro, dei seguenti requisiti:

- rispetto del Durc
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Necessità di autorizzazione della Commissione Europea

L'agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificamente stanziare, pari a 363 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1221,1 milioni di euro per l'anno 2021.

Il beneficio contributivo, in quanto rivolto ad una specifica platea di destinatari, si configura quale misura selettiva che, come tale, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione Europea. Occorrerà quindi, perché il beneficio possa essere pienamente operativo, attendere prima tale approvazione e una successiva disposizione da parte dell'Inps.

Allegato: circolare Inps n. 105/2020

Per ogni ulteriore chiarimento la Nostra Area Lavoro- Relazioni Sindacali (Dott. Federico Vecchi – Cell 3358037814 – Mail: f.vecchi@confapiemilia.it) è a Vostra disposizione.

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

